

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1750

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARELLI, FINCATO, CASATI, VITI, ZOSO**

*Presentata il 22 ottobre 1987*

**Insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie  
e contemporaneo esercizio dell'attività artistico-professionale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Più d'una volta in questi ultimi anni ci siamo dovuti interessare di un problema importante quale è quello del rapporto fra l'insegnamento e l'esercizio della professione nel campo artistico.

Nella legge n. 312 del 1980 sembrava d'aver trovato la soluzione: sarebbe bastato concedere la breve proroga di un anno per l'opzione prevista fra insegnamento ed orchestra perché la questione si sarebbe appianata da sola per forza insita nella realtà stessa. Alcuni degli interessati avrebbero optato per la scuola, altri per le orchestre: si sarebbero operate le dovute sostituzioni e tutto sarebbe rientrato nella normalità.

Alla scadenza della proroga annuale, il Ministro della pubblica istruzione del

tempo, l'onorevole Bodrato, fu costretto invece a constatare che l'esercizio dell'opzione avrebbe comportato un danno irreparabile sia ai Conservatori, che avrebbero perduto dei docenti insostituibili, sia alle orchestre, che avrebbero dovuto attingere altro personale sul mercato straniero dell'est europeo e dell'estremo oriente. Di fronte a questa constatazione, da nessuna forza politica messa in dubbio, il legislatore stabilì con l'articolo 76 della legge n. 270 del 20 maggio 1982 una ulteriore proroga di un triennio, valutando che nel frattempo sarebbe intervenuta la soluzione secondo la linea indicata. In realtà alla scadenza del triennio ci siamo dovuti ancora una volta occupare della questione: fu concessa una proroga fino all'11 luglio 1986. E a quella

data avremmo potuto ancora una volta legiferare, qualora non fosse intervenuta la crisi di Governo.

L'Amministrazione della pubblica istruzione cercò allora di applicare la legge, pur con le molte cautele del caso, perché nel frattempo dalle indagini svolte era apparso chiaro che, a parte i 350 docenti che hanno un regolare rapporto di lavoro con le orchestre ed insegnano, i posti liberi negli enti sinfonici coperti da stranieri o con rapporto precario, lungi dal diminuire, sono invece in questi ultimi anni aumentati di molto, fino a raggiungere la cifra di circa ottocento, da aggiungersi ai 350 sopra indicati.

Non possiamo chiudere o dequalificare i Conservatori di musica; e, d'altra parte, diventa assurdo andare ad attingere fuori del Mercato comune, che soffre di un male peggiore del nostro, cioè la penuria in assoluto di artisti e professionisti che noi tutto sommato, abbiamo, ma non utilizziamo come ragione comanda. Che i nostri migliori artisti insegnino è interesse nazionale, poiché certamente potremmo perseguire il disegno, di coprire noi la fetta di mercato rappresentata dal mercato comune.

Permane quindi un interesse, se si vuole anche mercantile, a mantenere in servizio fino al pensionamento il personale che suona e contemporaneamente insegna.

Tutti noi abbiamo manifestato l'unanime volontà di giungere a configurare il Conservatorio di musica come l'istituto nel quale si insegna la professionalità musicale al più alto livello. In tal caso non si sfugge al dilemma: l'insegnamento della professione al più alto livello è legato all'esercizio della professionalità stessa al più alto livello.

È necessario che le modalità siano esaminate dagli interessati negli appositi momenti contrattuali: è quanto afferma l'articolo 2.

L'articolo 3 poi serve a sanare una serie di situazioni incresciose, delle quali spesso non è neppure chiaro configurare le responsabilità, forse perché il danno derivante allo Stato dalla perdita di certe professionalità era peggiore del pagamento anomalo. Se così stanno i fatti, è opportuno chiudere tale spiacevole vicenda. Perché poi non si ripeta, sarà compito della categoria evitarlo negli appositi momenti contrattuali. Il che certo avverrà, se si terrà conto della peculiarità del settore, che vede un ristretto numero di addetti — circa 4.000 per la musica, più 2.000 artisti — cui, però, fa capo tutta la produzione musicale e artistica italiana, sulla quale vengono operati investimenti annuali per migliaia di miliardi. Di qui la necessità di chiarire chi debbano essere gli agenti contrattuali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Abolizione dell'opzione).*

1. I docenti di cui al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono mantenuti in servizio fino al raggiungimento dell'età pensionabile. La loro retribuzione economica è determinata dai relativi contratti di lavoro.

## ART. 2.

*(Contratti di collaborazione).*

1. Per i docenti in servizio con contratto di collaborazione la durata del contratto e la relativa retribuzione sono stabilite dai relativi contratti di lavoro stipulati dai sindacati più rappresentativi della categoria.

## ART. 3.

*(Sospensione delle trattenute).*

1. Ai docenti di cui all'articolo 1 non sono effettuate trattenute per somme percepite a qualunque titolo nell'esercizio della attività di insegnamento.